

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI.

Approvato con deliberazione del Consiglio di Gestione del 30.03.2016, n. 11

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.

Art. 2 – Definizioni.

Art. 3 - Destinatari.

Art. 4 - Esclusioni.

Art. 5 - Stanziamenti bilancio di previsione destinati a benefici.

Art. 6 - Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio

Art. 7 - Richiesta e concessione di contributi

Art. 8 - Richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 9 - Richiesta e concessione attribuzioni di patrocinio.

Art. 10 – Mostre ed esposizioni

Art. 11 – Interventi di carattere straordinario

Art. 12 - Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 13 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

Art. 14 - Revoca delle provvidenze.

Art. 15 - Condizioni generali

Art. 16 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 17 - Entrata in vigore.

Art. 18 - Norme finali.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l'erogazione di contributi, vantaggi economici e patrocini da parte del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, predeterminando i criteri e le modalità alle quali l'Amministrazione dovrà attenersi nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza può concedere le provvidenze di cui al comma 1 al fine di sostenere ed incentivare iniziative di Enti che perseguano fini di pubblico interesse, nell'ambito delle aree di intervento di seguito definite (art. 6).

3. In particolare la concessione di benefici ed agevolazioni può essere finalizzata a:

- a) promuovere attività ed eventi in linea con le finalità statutarie del Consorzio, in primo luogo la valorizzazione culturale del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza;
- b) arricchire, in generale, il tessuto culturale, turistico, sociale e sportivo dell'ambito territoriale in cui opera il Consorzio.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento per beneficio si intende:

- a) patrocino: l'adesione simbolica del Consorzio ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il complesso monumentale e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Ente;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di co-organizzazione e co-produzione, di prestazione di servizi o concessione temporanea gratuita di strutture e beni nella disponibilità del Consorzio, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.
- c) contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione

ART. 3 - DESTINATARI

1. I benefici di cui all'art. 2 possono essere disposti, previa domanda, presentata in conformità alle modalità e ai termini di cui all'art. 7, da:

- a) enti pubblici, per le attività rivolte agli utenti del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, per iniziative, senza scopo di lucro, idonee a favorire lo sviluppo culturale, ambientale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo dell'ambito territoriale;
- c) associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e circoli, per le stesse attività di cui alla lettera b) che non abbiano scopo di lucro.

2. Potranno essere assegnati benefici anche per iniziative da realizzare al di fuori del compendio monumentale, purché presentino contenuti direttamente legati allo stesso e rivestano particolare rilievo.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

ART. 4 - ESCLUSIONI

1. In ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini "), gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Non ricadono nella suddetta limitazione:

- a) le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- b) gli enti e le associazioni operanti nel campo dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383;
- d) gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
- e) le organizzazioni non governative di cui alla Legge 26 febbraio 1987 n. 49;
- f) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- g) le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- h) le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i seguenti soggetti:

- i partiti politici;
- i movimenti e le associazioni che hanno presentato proprie liste alle ultime elezioni politiche e/o amministrative e che abbiano eletto almeno un rappresentante delle Istituzioni;
- i sindacati dei lavoratori;
- gli organismi che rappresentano le categorie economiche;
- i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno come scopo esclusivo lo sviluppo della pratica di una specifica religione;
- le forme associative e organizzative di dipendenti pubblici;
- le forme associative e organizzative di diretta emanazione di Enti o Amministrazioni Pubbliche.

ART. 5 - STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE DESTINATI A BENEFICI.

1. La presentazione delle domande di cui agli artt. 7, 8 e 9 non costituisce titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo Il Consorzio.

2. Rimane fermo che la concessione di contributi ai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento è subordinata alla disponibilità finanziaria presente nel Bilancio Consortile di previsione annuale.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I benefici di cui all'art. 2 possono essere concessi esclusivamente per le seguenti iniziative:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
- e) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere politico.

3. I benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative/attività/progetti sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza con le finalità indicate nell'art. 1 del presente Regolamento;
- b) grado di coinvolgimento di altre Associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle iniziative/attività/progetti.

4. Tali criteri saranno tradotti negli avvisi pubblici in precise scale di valutazione, prevedendo, inoltre, una soglia minima di ammissibilità.
5. In aggiunta ai criteri indicati al comma 3, il bando di cui al successivo articolo 7 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendessero necessari in relazione alla specificità delle attività ammesse a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. L'Amministrazione consortile può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza a livello nazionale o internazionale;
 - c) per la realizzazione di mostre ed eventi di interesse del Consorzio.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

7. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
2. Ogni anno, il Consorzio individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi, che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno stesso.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e previo reperimento delle relative risorse, per iniziative di particolare rilievo per significatività dell'apporto alla valorizzazione del complesso monumentale. In questa ipotesi la domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e l'atto di concessione deve evidenziare il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Consorzio, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il contributo è concesso con determinazione del Direttore Generale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile competente o del Direttore stesso. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione consortile, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso.
6. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate (intese esclusivamente come sponsorizzazioni o contributi di enti terzi) risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 1.500,00 euro.
7. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

8. I soggetti assegnatari di contributi per eventi, manifestazioni e progetti specifici, non potranno presentare domanda per nuove iniziative, nel medesimo esercizio.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Consorzio, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Consorzio, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Qualora il vantaggio economico sia rappresentato dalla concessione temporanea di strutture, beni e/o aree aperte nella disponibilità dell'Ente, l'uso è subordinato alla presentazione da parte del concessionario di :

- impegno scritto a garantire l'integrità e la correttezza dell'uso del bene pubblico, il pagamento delle spese di pulizia e di guardiania degli spazi utilizzati;
- idonea copertura assicurativa RCT per danni a edifici, persone e cose.

Il Consorzio si riserva in ogni caso la facoltà di revocare l'uso dei locali o degli spazi concessi per necessità inderogabili sopravvenute.

4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 5.

5. Il vantaggio economico è concesso con determinazione del Direttore Generale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile del procedimento competente. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni, strutture e/o aree aperte in proprietà o disponibilità del Consorzio, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate .

6. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7, comma 6.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet consortile, secondo le modalità ivi indicate, e darà diritto:

- all'utilizzo del logo del Consorzio sul materiale di comunicazione dell'iniziativa;
- alla visibilità dell'evento sui canali di comunicazione consortili.

2. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.

3. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Consorzio, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il patrocinio è concesso con lettera del Direttore Generale su istruttoria del Responsabile competente per materia o del Direttore stesso. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

6. Il patrocinio può essere concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

7. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 10 – MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Le domande per la realizzazione di esposizioni, mostre d'arte e figurative e in generale di eventi d'arte di qualità presso gli spazi chiusi deputati (Villa Reale, Serrone, Cappella reale, Villa Mirabello) o presso gli spazi aperti all'interno del Parco, devono essere corredate da una documentazione approfondita sulle opere e sull'attività del richiedente (es.: fotografie, cataloghi di esposizioni precedenti, rassegna stampa, ecc.).

Questo permetterà al Consorzio di valutare l'opportunità di concedere il patrocinio e/o il beneficio dell'utilizzo degli spazi a titolo gratuito, inserendo la mostra nel calendario delle iniziative .

Tale calendario, di norma, viene predisposto con anticipo di un anno. Si intende che non esistono pregiudizi relativamente alle espressioni artistiche, fatta salva la necessità di valorizzare opportunamente il complesso monumentale di rilievo internazionale e di evitare qualsiasi iniziativa che sia lesiva della dignità e della sensibilità di ogni individuo.

Ogni soggetto richiedente, all'atto della formulazione della domanda per l'utilizzo degli spazi della Reggia di Monza, si impegna a rispettare le condizioni e prescrizioni che saranno impartite dagli uffici consortili di volta in volta.

Per le esposizioni con ingresso libero al pubblico il Consorzio, oltre a mettere a disposizione gli spazi a titolo gratuito, provvederà al pagamento delle utenze e delle pulizie.

Per le esposizioni con ingresso a pagamento, il Consorzio metterà a disposizione gli spazi e provvederà al pagamento delle utenze, mentre resteranno a carico del soggetto organizzatore le pulizie degli spazi e il pagamento del canone di concessione, nella misura pari al 10% dell'importo di ogni biglietto venduto.

Qualora il budget dell'esposizione, documentato e sottoposto a successiva rendicontazione, fosse di particolare rilevanza, sarà portata all'attenzione del Consiglio di gestione la possibilità di accordare il pagamento del canone, nella misura superiore a quella sopra stabilita, in seguito al raggiungimento del *break even point*.

Tutti gli altri servizi non sopra specificati, quali a titolo di esempio: guardiania, apertura e chiusura, bookshop, ecc, saranno in ogni caso a carico del soggetto organizzatore, al quale competerà altresì l'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, in relazione all'oggetto dell'esposizione, nonché di presentare le comunicazioni e/o SCIA previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Consorzio la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per il Consorzio e per il complesso monumentale della Reggia di Monza.

2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente aventi finalità di valorizzazione della Reggia, organizzate nel territorio e per le quali il Consiglio di Gestione ritenga che sussista un interesse pubblico tale da giustificare un intervento del Consorzio.
3. Tali interventi potranno essere accordati compatibilmente con la disponibilità dei mezzi finanziari necessari senza intaccare il budget previsto per la realizzazione delle iniziative già programmate.
4. L'erogazione dei contributi previsti dal presente comma viene attivata ad istanza di parte e/o d'ufficio.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Consorzio che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità è a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione consortile, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione consortile è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno, disciplinate dal presente regolamento, non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle Leggi vigenti, ai regolamenti. ed alle disposizioni dell'Amministrazione consortile ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni, nonché di presentare le comunicazioni e/o SCIA previste dalla normativa vigente.

ART. 13 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Consorzio, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

a) in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

ab) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

ac) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

b) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

ba) relazione illustrativa dell'attività svolta;

bc) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata (riferiti a sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi), nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 6 e 7. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

3. Qualora il Consorzio risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

4. Il Consorzio si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

5. Il contributo sarà liquidato previa dichiarazione resa ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 28, comma 2, DPR n.600/1973.

ART. 14 - REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Le provvidenze di cui al presente Regolamento si intendono revocate nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso;

b) realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio ;

c) mancata presentazione del Rendiconto di cui all'art. 12 del Presente Regolamento.

ART. 15 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il Consorzio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato sovvenzioni/contributi.

2. Il Consorzio rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari degli interventi di cui al comma 1 e i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto delle sovvenzioni/ contributi.

3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per Legge, nonché presentare le prescritte comunicazioni e SCIA alle amministrazioni competenti, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo.

4. Il soggetto beneficiario assume ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Consorzio da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'Iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà consortile.

ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da 18 (diciotto) articoli, entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le disposizioni di precedenti atti del Consorzio che regolano la medesima materia .

ART. 18 - NORME FINALI

1. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità sul sito internet del Consorzio.

2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, nonché a quanto stabilito nei regolamenti comunali.